

COMUNE DI PREVALLE (BS)

***CAPITOLATO D'ONERI PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DIRITTI
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI DI CUI ALLA LEGGE 160/2019***

INDICE

Art. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE	3
Art. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE	3
Art. 3 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO.....	3
Art. 4 REVISIONE CORRISPETTIVO	3
Art. 5 VERSAMENTI	4
Art. 6 CAUZIONE DEFINITIVA	4
Art. 7 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	4
Art. 8 RESPONSABILITÀ' VERSO TERZI	5
Art. 9 IMPIANTI AFFISSIONISTICI	5
Art. 10 DISCIPLINA DEL SERVIZIO	6
Art. 11 RAPPORTI CON L'UTENZA	6
Art. 12 GESTIONE DEL SERVIZIO	6
Art. 13 SISTEMA DI RISCOSSIONE	6
Art. 14 PERSONALE.....	7
Art. 15 SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	7
Art. 16 RECUPERO DELL'EVASIONE	8
Art. 17 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	8
Art. 18 ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE	8
Art. 19 COORDINAMENTO E VIGILANZA	9
Art. 20 PENALI	9
Art. 21 DECADENZA E CONSEGUENZE	10
Art. 22 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	10
Art. 23 VARIAZIONI E RECESSO	11
Art. 24 NORME TRANSITORIE	11
Art. 25 GESTIONE DEL CONTENZIOSO	11
Art. 26 FORO COMPETENTE	11
Art. 27 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	12
Art. 28 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	12
Art. 29 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI.....	12
Art. 30 SPESE CONSEGUENTI E CONTRATTUALI.....	12
Art. 31 TUTELA DEI DATI E RISERVATEZZA	12
Art.32 RINVIO.....	13

Art. 1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto il servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e diritti delle pubbliche affissioni, di cui all'articolo 1 commi da 816 a 846 della Legge 27 dicembre 2019 n° 160 e del relativo Regolamento Comunale e tariffe adottati.
2. L'affidamento comprende l'accertamento e la riscossione volontaria e coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il servizio comunale delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione dei manifesti, con la riscossione del relativo canone.
3. Per svolgere le specifiche attività di accertamento e riscossione è necessaria l'iscrizione all'albo dei concessionari di cui all'art. 53 del D.LGS. 446/97;
4. Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi, ad ogni effetto, servizio pubblico e, pertanto, deve intendersi disciplinato dalle disposizioni legislative in materia e in particolare dalla Legge 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e dal vigente regolamento comunale in materia.

Art. 2
DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha decorrenza dal 01/01/2026 e la sua scadenza è fissata al 31.12.2030 (trentuno del mese di dicembre dell'anno duemilatrenta).
2. Alla scadenza di tale periodo la concessione potrà essere rinnovata per anni 5 (cinque) con le modalità previste dalla legge.
3. Allo scadere del contratto e nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non abbia ancora completato gli atti necessari per la procedura di aggiudicazione, l'impresa sarà tenuta a svolgere il servizio fino al subentro della nuova aggiudicataria. A tal fine il concessionario è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di affidamento.
4. La concessione si intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento, qualora, nel corso della gestione, vengano emanate norme legislative portanti all'abolizione dell'istituto della concessione stessa e tali da non consentire di tradurre il rapporto in diversa forma contrattuale.

Art. 3
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

1. Per la gestione del servizio di cui all'articolo 1, il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un canone annuo netto fisso, nella misura risultante dall'offerta presentata in sede di gara, di importo minimo pari a euro 23.500,00 (base d'asta).
2. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 179 del D.Lgs. n. 36/2023, il valore stimato complessivo della presente concessione per la durata di anni 5 (cinque), risulta pari ad Euro 117.500,00.

Art. 4
REVISIONE CORRISPETTIVO

1. In caso di modifiche agli elementi relativi alle entrate, che costituiscono oggetto della concessione, di revisione delle tariffe o della disciplina dell'entrata, che comportino una variazione, uguale o superiore al 10%, in aumento o in diminuzione del gettito complessivo, il canone potrà essere revisionato al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale. A seguito delle modifiche intervenute, verrà eventualmente valutata anche una rideterminazione della cauzione definitiva cui al successivo articolo 6.
2. Qualora, nel corso della concessione, vengano emanate nuove disposizioni normative o

regolamentari, volte alla trasformazione e/o modificazione dell'entrata oggetto di affidamento, anche a seguito dell'introduzione di nuovi livelli tariffari, di diverse fattispecie imponibili o comunque per ogni ipotesi di variazione del sinallagma contrattuale, il Concessionario potrà proseguire nel rapporto contrattuale per le attività inerenti la gestione delle/a nuove/a entrate/a, fatta salva la rinegoziazione delle condizioni contrattuali.

ART. 5 VERSAMENTI

1. Il concessionario dovrà versare alla Tesoreria del Comune l'ammontare del canone annuo, in rate semestrali posticipate, ciascuna di pari importo, scadenti il decimo giorno successivo al semestre di riferimento.
2. I versamenti potranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario intestato alla Tesoreria Comunale; ai fini del rispetto dei termini di scadenza, farà fede la data di effettuazione dell'operazione di versamento.
3. Per il tardivo versamento delle somme dovute dal Concessionario si applica un'indennità di mora sugli importi non versati, rapportata al tasso legale vigente, che può essere riscossa dal Comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
4. In caso di reiterato mancato versamento, l'Amministrazione Comunale procede all'incameramento della cauzione definitiva ed alla rescissione del contratto di concessione.

Art. 6 CAUZIONE DEFINITIVA

1. Il concessionario, a garanzia degli adempimenti previsti, degli obblighi e degli oneri derivanti dal contratto e dalla sua esecuzione, e dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, è tenuto a costituire, prima della stipulazione del contratto di concessione, una cauzione definitiva secondo gli importi e modalità previsti dall'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023.
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
3. La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto e prorogabile qualora l'operato fosse protratto oltre il periodo di affidamento.
4. La cauzione verrà svincolata, nei modi di legge, entro 180 giorni dalla data di scadenza della concessione e, comunque, dopo la verifica della regolarità della gestione.
5. Il Comune può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte e questa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla formale richiesta da parte del Comune; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
6. Nel caso di consegna d'urgenza del servizio di cui trattasi, avvenuta nelle more della stipula dell'atto di concessione, la cauzione definitiva dovrà avere effetto a partire dalla data del verbale di consegna.

Art. 7 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore.
2. Il concessionario è tenuto ad osservare ed applicare, nelle materie oggetto della concessione, le disposizioni di legge e relative interpretazioni giurisprudenziali consolidate, regolamentari e tariffarie vigenti e future, incluse le disposizioni comunali riguardanti gli impianti affissionistici e le

norme in vigore in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso e trattamento dei dati personali.

3. Il concessionario designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione.

4. Il concessionario si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate dal precedente concessionario, compresa l'effettuazione di affissioni per le quali siano già stati corrisposti i diritti alla precedente gestione.

5. Il concessionario deve inoltre svolgere tutte le procedure necessarie per procedere all'accertamento ed alla riscossione, al rimborso, nonché gestire il contenzioso, delle entrate in concessione, impegnandosi nelle attività di recupero dell'evasione ritenute più opportune e concordate con il Comune. Relativamente al rimborso delle somme versate e non dovute dai contribuenti, il concessionario dovrà curare interamente l'istruttoria fino all'accertamento del diritto o meno alla restituzione dell'eventuale maggior versato.

6. Il concessionario, al termine di ogni anno, deve fornire il rendiconto dettagliato dell'attività svolta, con indicazione del canone e dei diritti riscossi.

7. Il concessionario, al termine del rapporto, fornisce allo stesso tutte le banche dati informatiche e cartacee relative alla gestione, nel termine di 30 (trenta) giorni. Tali banche dati, relative a tutto il periodo della concessione, devono essere complete, aggiornate e fruibili.

Art. 8 RESPONSABILITÀ' VERSO TERZI

1. Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno, causato nella gestione del servizio, sia a terzi, sia al Comune e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile che penale; sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, compreso il mancato servizio verso i committenti.

2. Il concessionario è tenuto a produrre, almeno 10 giorni prima della data fissata per la consegna del servizio, e a mantenere costantemente attiva per tutta la durata dell'affidamento, nonché per eventuali sue proroghe, apposita polizza per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio in concessione, con primaria compagnia assicuratrice, con massimale unico per sinistro, per persona e per animali e cose senza applicazione di franchigie o scoperti, di importo non inferiore a euro 5.000.000,00.

3. In alternativa alla stipulazione della specifica polizza di cui ai commi precedenti, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di responsabilità civile verso terzi già attivata, avente almeno le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente capitolato.

Art. 9 IMPIANTI AFFISSIONISTICI

1. Il concessionario prende in consegna gli impianti delle affissioni pubbliche esistenti alla data di stipulazione del contratto. Tipologia, quantità ed ubicazione degli impianti sono indicate in un apposito elenco allegato.

2. Il concessionario deve provvedere a mantenere gli impianti in buone condizioni d'uso, effettuando le manutenzioni ordinarie. Nel caso di manutenzioni straordinarie, necessarie a garantirne la piena funzionalità, il decoro e la sicurezza, saranno preventivamente concordate ed oggetto di definizione con l'Amministrazione Comunale.

3. Gli oneri per la manutenzione, spostamento, sostituzione e nuova installazione di impianti, sono a totale carico del concessionario.

4. Al termine del rapporto, gli impianti verranno riconsegnati al Comune. Il buono stato di

conservazione verrà attestato dal Comune, previa verifica in contraddittorio con il concessionario. Eventuali deficienze saranno quantificate, con eventuale rivalsa sulla cauzione, in caso di mancata corresponsione di quanto stabilito.

5. Il concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti affissionistici affidati alla sua gestione.

Art. 10

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il servizio in oggetto viene svolto nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti, di cui al seguente elenco, che non deve essere considerato esaustivo:

- a) Legge 27.12.2019 n° 160;
- b) Regolamento Comunale adottato con Delibera del Consiglio Comunale n° 02 del 04/03/2021;
- c) Tariffe adottate con Delibera della Giunta Comunale n. 77 del 16/10/2025;
- d) Normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679; e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11

RAPPORTI CON L'UTENZA

1. Il concessionario ha l'obbligo di organizzare, per tutta la durata della concessione, il servizio con il personale e i mezzi necessari a garantirne l'efficienza ed il buon andamento. A tal fine ha l'obbligo di allestire un apposito recapito sul territorio comunale o comunque in Comuni limitrofi entro 30 km. dal capoluogo.

2. Il personale dovrà essere professionalmente preparato, in grado di rispondere alle esigenze dei contribuenti e dell'utenza.

Art. 12

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio di cui al presente capitolato è affidata in esclusiva al Concessionario, che vi provvederà a propria cura e spese.

2. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al migliore funzionamento del servizio affidato.

3. Il Concessionario deve gestire il servizio affidato con sistemi informativi idonei a costruire banche dati complete, dettagliate e flessibili.

4. Il Concessionario dovrà conservare presso il suo ufficio o la propria sede tutta la documentazione relativa alla gestione, a disposizione del Comune, che eserciterà il suo potere di controllo, per tutta la durata della concessione. Al termine della stessa, dovrà essere consegnata, entro trenta giorni, al Comune, che provvederà a custodirla, a norma delle vigenti disposizioni, previa verifica e compilazione di un apposito verbale di consegna.

5. Il Concessionario deve mettere a disposizione, per la visione da parte degli utenti, anche attraverso il proprio sito Internet, le tariffe ed il regolamento che disciplinano l'entrata data in concessione, nonché tutta la modulistica necessaria nell'esecuzione del servizio.

Art. 13

SISTEMA DI RISCOSSIONE

1. Il Concessionario deve inviare, anche in assenza di obbligo di legge, in tempo utile, e comunque almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza fissata per il versamento del canone, un invito di pagamento avente lo scopo di favorire il rispetto delle scadenze ed evitare l'applicazione delle sanzioni. Tale invito deve indicare gli elementi identificativi della fattispecie

imponibile, la tariffa, l'importo dovuto, le sanzioni ed indennità applicabili in caso di ritardato pagamento, nonché l'ubicazione degli uffici del concessionario, con l'indicazione degli orari di apertura al pubblico, telefono, fax, indirizzo di posta elettronica, PEC, sito web. Inoltre in tale avviso il concessionario riporterà ogni indicazione che ritenga utile per il contribuente.

2. Nell'avviso vanno anche specificate le forme di pagamento a disposizione del contribuente ed allegato il bollettino per il versamento in conto corrente postale.

Art. 14 PERSONALE

1. Il Concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio.

Inoltre provvede, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.

2. Il Concessionario, nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario ed il proprio personale, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.

4. Tutto il personale addetto al servizio deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, adottato con D.M. 05.11.2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10.4.2001, e s.m.i..

5. Qualora il Comune ritenga che un dipendente del Concessionario, adibito al servizio in oggetto, sia inadeguato al ruolo assegnato, può richiedere, con motivazione, che tale mansione sia ricoperta da altro personale idoneo e adeguato.

6. Il Concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti.

Art. 15 SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le affissioni vengono effettuate secondo le modalità di cui Regolamento Comunale e di ogni altra norma in materia, dal Concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, esonerandone il Comune.

2. Il Concessionario deve dotarsi degli strumenti adeguati per effettuare il servizio delle pubbliche affissioni.

3. Le affissioni saranno effettuate, su richiesta degli interessati e con il pagamento anticipato del relativo canone, negli spazi a ciò predisposti. Le affissioni dovranno essere tempestivamente eseguite così come richiesto dai contribuenti.

4. Al fine di evitare il verificarsi di un uso esclusivo degli spazi per le pubbliche affissioni da parte di alcuni, è cura del Concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione. Qualora la richiesta venga fatta da soggetto diverso da quello per cui l'affissione viene eseguita, la richiesta deve contenere gli elementi necessari per individuare anche la ditta direttamente interessata.

5. Nessun manifesto deve essere affisso se non munito del bollo a calendario, con inchiostro indelebile, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.
6. Il Concessionario non può prolungare l'affissione oltre la data apposta con il timbro a calendario; pertanto deve rimuovere i manifesti scaduti o ricoprirli entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla scadenza con nuovi manifesti o con fogli di carta che non consentano di mostrare il messaggio contenuto nel manifesto scaduto.
7. Il Concessionario deve inoltre adottare i provvedimenti previsti dalle norme vigenti relativamente alle affissioni abusive, procedendo alla rimozione o alla copertura dei manifesti tempestivamente e comunque non oltre tre giorni lavorativi dal riscontro dell'abusivismo. In mancanza vi provvederà il Comune a spese del Concessionario.
8. Il Concessionario deve provvedere all'affissione e alla deaffissione o copertura di manifesti nei termini previsti da specifiche normative (es. elettorali)
9. Resta a carico del concessionario lo smaltimento del rifiuto derivante dalla deaffissione dei manifesti, nonché i relativi oneri.

Art. 16 RECUPERO DELL'EVASIONE

1. Il Concessionario è tenuto a svolgere tutte le attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi posti in capo ai contribuenti, sia svolgendo le attività di mera liquidazione del canone, sia effettuando l'attività di controllo mediante l'impiego di tutti gli strumenti consentiti dalle vigenti normative, al fine di verificare l'esistenza di eventuale abusivismo.
2. E' compito del Concessionario provvedere alla redazione, sottoscrizione, emissione e notifica degli avvisi di accertamento esecutivi.
3. Il Concessionario dovrà altresì applicare gli interessi, secondo la misura fissata dal Comune a norma dell'art. 1, comma 165, della Legge n. 296/2006, nonché provvedere all'irrogazione delle indennità e sanzioni nel caso si riscontrino violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento Comunale.
4. Competono altresì al Concessionario gli atti e le fasi di riscossione coattiva e lo svolgimento di tutte le conseguenti azioni cautelari ed esecutive ammesse dalla normativa vigente, nonché la cura del contenzioso eventualmente derivante dalla gestione dinanzi ai competenti organi giurisdizionali.

ART. 17 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. E' vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.
2. L'art. 14, comma 2 lett. C) del Decreto del Ministero delle Finanze del 13.04.2022 n. 101 dispone la cancellazione dall'albo per aver conferito il servizio in subappalto a terzi. Pertanto il subappalto è consentito limitatamente alle attività stampa, postalizzazione, di materiale affissione dei manifesti e manutenzione dei relativi impianti.
L'eventuale subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs 36/2023.

ART.18 ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. E' fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione, inerenti i servizi precedentemente gestiti. Pertanto, cessato il rapporto di concessione, per qualsivoglia causa, il Concessionario termina ogni attività di notifica non potendo più emettere atti o richiedere il pagamento delle entrate ad esclusione delle somme

derivanti da rateizzazioni ed attività di recupero coattivo iniziate prima della scadenza del contratto. Per tali situazioni, le somme riscosse dopo la scadenza, o cessazione, della concessione, se inerenti il periodo di vigenza della medesima, restano di competenza del Concessionario.

2. Nel caso in cui il Comune o il Concessionario subentrante debbano ulteriormente sollecitare o attivare le fasi di riscossione anche coattiva, il Concessionario cessato non avrà diritto ad alcun compenso.

3. Il Concessionario, entro 30 (trenta) giorni dal termine del rapporto con il Comune, è tenuto a trasferire al Comune, e/o direttamente all'eventuale Concessionario subentrante (a richiesta del Comune), l'archivio informatico e cartaceo dei contribuenti, aggiornato alla scadenza della concessione, e comunque ogni dato, notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge. Le banche dati dovranno essere complete e l'estrazione dovrà comprendere i dati di tutte le tabelle del database, nonché essere corredata da idonea documentazione che ne permetta la lettura e l'utilizzo.

4. Il Concessionario deve consegnare al Comune e/o al Concessionario subentrato (a richiesta del Comune) tutti gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento delle procedure relative agli atti medesimi, delegando se del caso, al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto, nonché le istanze di rimborso ancora da evadere e gli atti relativi alle procedure di contenzioso ancora da definire.

5. Il Concessionario è dunque tenuto a trasferire al Comune, o al Concessionario subentrato, anche:

- gli avvisi di accertamento emessi e non pagati ed il relativo elenco, distinto per anno di competenza;
- la banca dati dei contribuenti attivi, completa di tutti i dati necessari per la corretta gestione delle entrate, su supporto informatico, in formato che consenta un'agevole lettura, secondo quanto concordato con il Comune, nonché la relativa documentazione cartacea, quando presente;
- ogni altro documento ed informazione utile allo svolgimento del servizio.

6. Il Concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio nello svolgimento del servizio.

Art. 19 COORDINAMENTO E VIGILANZA

1. Nella gestione del servizio il concessionario opera in modo coordinato con gli Uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta, in base alle proprie competenze, sia per quanto riguarda pubblicità e affissioni, che occupazione suolo, partecipando anche, quando previsto, all'iter dei procedimenti.

2. Il Servizio Ragioneria del Comune cura i rapporti con il concessionario, svolge una funzione di indirizzo e ne sovrintende la gestione, vigilando, in collaborazione con gli altri uffici, sulla corretta gestione del servizio, in applicazione delle disposizioni vigenti, del presente capitolato e delle disposizioni impartite dal Comune.

3. Il Comune può, in qualunque momento e senza preavviso, disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni.

4. Le eventuali contestazioni saranno notificate al concessionario, che potrà rispondere entro venti giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopodiché, se il Comune riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

Art. 20 PENALI

1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e

dalle disposizioni vigenti, al concessionario possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento del competente Dirigente comunale, a discrezione del Comune committente, che vanno da un minimo di € 50,00 fino ad un massimo del 10% del deposito cauzionale definitivo di cui all'art.6.

2. Si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali:

a) Affissioni protratte oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi dalla scadenza indicata dal timbro a calendario: il concessionario deve corrispondere l'importo del canone per tutto il tempo della indebita esposizione;

b) Affissioni abusive protratte oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla data di riscontro dell'abusivismo: il concessionario deve corrispondere il doppio dell'importo del canone per tutto il tempo della indebita esposizione;

c) Affissione di manifesti senza timbro a calendario: il concessionario deve corrispondere € 5,00 per ogni manifesto;

d) Mancato allestimento del recapito definitivo o inadeguato di cui all'articolo 11, del presente capitolato: penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo;

e) Ritardo nella consegna della banca dati: penale di 200,00 € per ogni giorno di ritardo;

3. Per ogni altra fattispecie non contemplata al precedente comma, la penale verrà determinata dal Dirigente comunale preposto, nei limiti di cui al precedente comma 1.

4. In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia espletare da terzi, con esecuzione in danno, gli adempimenti disattesi, richiede al concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale.

5. La contestazione dell'addebito viene fatta con le modalità di cui all'art. 19, comma 4.

6. Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non proceda al pagamento, il Comune si riva sulla cauzione definitiva.

7. Il Dirigente responsabile della gestione del contratto, valutata la gravità dell'irregolarità/inadempimento e l'esito del provvedimento, ne dà comunicazione alla Commissione per la gestione dell'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi di cui al D.M. 9.3.2000, n. 89.

8. L'applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

9. Il Comune si riserva la facoltà di provvedere alla risoluzione del contratto di concessione qualora le penali dovessero raggiungere, nel loro insieme, in fase di esecuzione, un importo pari al 10% del valore del contratto stesso.

Art. 21

DECADENZA E CONSEGUENZE

1. Il Concessionario può incorrere nella decadenza dalla gestione, anche attuata direttamente dal Comune, nei casi di inadempienza disciplinati dall'art. 16 del D.M. 13.04.2022, n. 101.

2. Il mancato allestimento del recapito, anche provvisorio, di cui all'articolo 11, comporta l'impossibilità della consegna e quindi dell'inizio del servizio, con conseguente decadenza dall'aggiudicazione.

3. In caso di decadenza nel corso della concessione, il Comune ha diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio.

4. In caso di decadenza, il Comune incamererà l'intero importo della cauzione definitiva, e ne darà comunicazione all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), nonché all'Autorità preposta alla tenuta dell'Albo dei concessionari.

Art. 22

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Ferma restando l'ipotesi di decadenza di cui al precedente art. 21, il Comune, anche in

presenza di un solo grave inadempimento, può risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) Mancato reintegro della cauzione definitiva eventualmente escussa;
- b) Interruzione, senza giusta causa, anche di uno solo dei servizi di cui all'art. 1;
- c) Inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato;

2. In caso di risoluzione del contratto nel corso della concessione per causa imputabile al concessionario, si applicano le disposizioni previste ai commi 3, 4 e 5 del precedente art. 21.

Art. 23 VARIAZIONI E RECESSO

1. La concessione, nel corso della gestione, può essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato; può essere altresì oggetto di variazioni, allo scopo di adeguarla a successive intervenute esigenze. Integrazioni e/o variazioni saranno oggetto di regolamentazione.

2. Il Comune si riserva la facoltà di assegnare al concessionario, nell'arco della vigenza contrattuale, l'accertamento e la riscossione di eventuali altre entrate comunali, la gestione di attività propedeutiche connesse o complementari o di servizi affini, sulla base di nuove esigenze comunali o di intervenute variazioni normative, negoziando le condizioni organizzative e di gestione, per attestare la presenza di adeguati elementi qualitativi e di convenienza, nei modi e nelle quantità disposte dalla normativa.

3. Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative e/o organizzative, anche derivanti da scelte del Comune, i servizi oggetto del presente affidamento mutino la loro consistenza o non vengano più affidati in concessione, il Comune ha facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze, o al recesso di pieno diritto dallo stesso, senza che il concessionario possa avanzare pretese.

Art. 24 NORME TRANSITORIE

1. Per le istanze di rimborso inevase, presentate precedentemente all'inizio del rapporto di concessione oggetto del presente capitolato, e per le istanze di rimborso presentate al concessionario, a decorrere dalla data di consegna del servizio, relative a somme versate al Comune e/o al concessionario uscente, il concessionario curerà interamente l'istruttoria fino all'accertamento del diritto o meno alla restituzione dell'eventuale maggior versato, nonché la liquidazione dello stesso. Verrà definita col Comune la modalità più funzionale di materiale erogazione del rimborso.

Art. 25 GESTIONE DEL CONTENZIOSO

1. Ferma restando la procedura contenziosa vigente in ordine alle opposizioni avverso gli accertamenti o gli atti emessi a carico dei contribuenti, il concessionario deve fornire chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio.

2. La legittimazione a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti la materia del presente contratto spetta al concessionario.

Art. 26 FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia tra le parti avente ad oggetto l'interpretazione e l'esecuzione della

presente concessione, il foro competente esclusivo è quello di Brescia.

ART. 27 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Entro 180 giorni dalla scadenza del contratto il Direttore per l'Esecuzione (DE) provvederà ad effettuare le verifiche di conformità del servizio svolto in relazione alle disposizioni contrattuali e ad emettere il Certificato di regolare esecuzione anche con riferimento a quanto disposto dall'articolo 18 del presente capitolato.

ART. 28 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il concessionario, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n° 136, pena la nullità assoluta del contratto. Il concessionario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della legge 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i e/o altre disposizioni e/o comunicazioni, anche ANAC, collegate.

ART. 29 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI

1. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si specifica che il D.U.V.R.I. (Documento Unico dei Rischi di Interferenze) non è necessario in quanto non si ravvisano rischi di interferenza fra il personale del Committente e quello del Concessionario e pertanto l'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.

Art. 30 SPESE CONSEGUENTI E CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti il contratto sono a carico del concessionario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del Comune. Fra tali oneri sono compresi: l'imposta di bollo e qualsiasi altra imposta, tassa e diritto secondo le leggi vigenti.

ART. 31 TUTELA DEI DATI E RISERVATEZZA

1. I dati personali dovranno essere trattati ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi alla presente concessione, dipendenti formalità ed effetti fiscali conseguenti.

2. Ai sensi del suddetto regolamento, il Legale Rappresentante del Concessionario verrà nominato responsabile del trattamento dei dati personali utilizzati per le attività di cui al presente Capitolato dal Titolare del trattamento dei dati personali del Comune di.....

3. Il Responsabile del trattamento dei dati personali avrà il compito di identificare e nominare gli operatori incaricati di trattamento, di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa

previsto, nonché le istruzioni impartite dal Titolare.

Art. 32

RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si richiamano tutte le norme di legge e regolamentari che disciplinano i servizi ed entrate affidati in concessione, nonché le norme di diritto comune e dell'ordinamento comunale, in quanto applicabili.